

Pubblicato il 28/05/2020

Sent. n. 2069/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4043 del 2012, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Parisi, Marcello Russo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Parisi in Napoli, via S. Aspreno n. 13;

contro

Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Parisi, Marcello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-dell'ordinanza di demolizione n. [omissis], resa dal responsabile del settore urbanistica del comune di Melito di Napoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Melito di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 aprile 2020 il dott. Pierangelo Sorrentino e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – I ricorrenti, proprietari di alcuni degli immobili costituenti un fabbricato di tre piani sito nel comune di Melito di Napoli, in via [omissis], hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 12 del 6 giugno 2012, con la quale è stato ordinato il ripristino di tutti gli abusi edilizi riscontrati in occasione del sopralluogo di cui al verbale n. [omissis] del [omissis].

2. – A supporto del gravame hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 7 della L. n. 241/90 perché l'ordinanza impugnata non sarebbe stata preceduta dall'avviso di avvio del procedimento; con il secondo motivo, violazione del giusto procedimento e dell'art. 3 della legge 241/1990 per difetto di adeguata motivazione del provvedimento avverso, nel quale – sostengono – non si è data adeguata considerazione alla circostanza che i lavori sarebbero stati “*ultimati da tempo*”; il terzo motivo, infine, si è appuntato sulla analitica contestazione dei rilievi comunali concernenti i singoli abusi, quindi sulla denunciata violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per

la prospettata erroneità dei presupposti di difformità urbanistico-edilizia adottati a supporto dell'ordine demolitorio.

3. – E' intervenuta, ad *adiuvandum*, -OMISSIS- dichiaratasi acquirente di uno degli immobili già oggetto del ricorso introduttivo (quello identificato al Catasto al Foglio n. [omissis], p.lla [omissis], sub [omissis]).

4. – Si è costituito in giudizio il comune di Melito eccependo l'inammissibilità dell'intervento per violazione dell'art. 100 c.p.c. e svolgendo articolate difese a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato.

5. – All'udienza del 21 aprile 2020 la controversia è stata trattenuta in decisione.

6. – L'intervento è ammissibile, avendo l'interveniente, contrariamente a quanto asserito dal comune, comprovato la qualità di proprietaria di uno degli immobili interessati dagli abusi, essendo agli atti del giudizio il relativo contratto notarile di compravendita immobiliare del 2018.

7. – Quanto alle doglianze formulate nel ricorso, esse non possono essere accolte.

8. – In relazione al provvedimento adottato, l'Amministrazione non aveva alcun obbligo di "avvisare" i privati interessati, in considerazione del fatto che l'atto in questione è di natura "vincolata" perché volto a reprimere abusi edilizi realizzati in difformità del permesso a costruire (*ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 775).

8.1. – In ordine alle carenze motivazionali del provvedimento dedotte con il secondo motivo di ricorso deve osservarsi, ancora, che, proprio sulla scorta di tale carattere rigidamente vincolato del provvedimento, non si richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l'interesse pubblico e l'interesse privato al mantenimento *in loco* dell'immobile.

8.1.1. – Quanto, in particolare, al profilo temporale, poi, i privati, non possono reclamare alcuna posizione giuridica acquisita per effetto del decorso del tempo (che peraltro nel caso di specie è anche modesto). Si consideri che, per giurisprudenza consolidata, anche qualora sia intercorso un rilevante intervallo di tempo fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non può ritenersi sussistente uno stato di legittimo affidamento in capo al privato, pertanto l'Amministrazione non è tenuta ad uno specifico onere di motivazione (T.A.R. Napoli, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 516), in quanto non può ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare (T.A.R. Napoli, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 517; Id., 21 gennaio 2020, n. 277).

8.2. – Anche il terzo motivo è insuscettibile di accoglimento, essendo inammissibile la scomposizione nei singoli abusi, ciascuno fatto oggetto di specifici rilievi, compiuta dai ricorrenti nell'atto introduttivo, dovendosi privilegiare, invece, un approccio complessivo allo scopo di apprezzare, nella sua interezza, l'antigiuridicità della condotta sanzionata dall'ente comunale.

8.2.1. – Va richiamato, in proposito, l'orientamento secondo cui "*nel ponderare l'impatto urbanistico di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata della complessiva operazione posta in essere. Ne discende che i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato [...]*" (T.A.R. Napoli, sez. II, 20 febbraio 2017, n. 1032).

8.2.2. – In tale ottica, deve convenirsi con la valutazione di generale illiceità degli interventi effettuata dall'amministrazione comunale nel caso di specie, tenuto conto del numero delle opere, delle dimensioni dei manufatti e delle alterazioni complessivamente realizzate, tali da comportare una radicale e netta modificazione dello stato dei luoghi e di palesare, nella loro interezza, significative difformità rispetto a quanto indicato nel titolo edilizio (permesso di costruire n. 6/2005 e variante n. 8/2006).

9. – Discende da quanto detto che il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

10. – Le spese, liquidate in dispositivo, seguono come per legge la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione a favore del comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 tenutasi con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dell'Olio, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE

Carlo Dell'Olio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.